

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 57-B)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, FIMOGNARI, DELLA PORTA, MIROGLIO, D'AGOSTINI, RUFFINO, SANTONASTASO e SCARDACCIONE**  
(V. Stampato n. 57)

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica nella seduta del 14 febbraio 1985 (V. Stampato Camera n. 2618)*

*modificato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 agosto 1985*

Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Nella presente legge ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 2.

L'articolo 5 è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: « o di associato »;

all'ultimo comma, le parole: « nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione », sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano sino al nono anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto ».

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

L'articolo 11 è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima appli-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 2.

*Identico:*

*identico;*

*identico.*

**Soppresso.**

**Soppresso.**

Per i concorsi banditi in data successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge, i posti assegnati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5, come modificato dal precedente comma, qualora, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, non siano destinati alla chiamata dei richiedenti, ovvero in caso di rinuncia da parte di questi ultimi, sono recuperati per essere utilizzati in base al piano di sviluppo di cui all'articolo 2.

## Art. 3.

*Identico:*

*identico;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

cazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorchè dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito »;

al quinto comma, il punto *b*) è sostituito dal seguente:

« *b*) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche, culturali e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, purchè non corrispondano ad alcun esercizio professionale ».

Art. 4.

All'articolo 12, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

al quarto comma, alla lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tuttavia è consentito anche ai professori a tempo definito concorrere per l'elezione alle predette cariche, purchè all'atto dell'assunzione della carica venga effettuata l'opzione per il tempo pieno; »;

*identico*:

« *b*) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività di educazione, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purchè tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale; ».

Art. 4.

All'articolo 12, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« *Identico*.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

L'articolo 13 è modificato come segue:

al primo comma:

i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311; il numero 13) è sostituito dal seguente:

« 13) nomine ed incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le Amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica program-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Identico:

*identico;*

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078 »;

il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariari, con esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità e secondo un calendario da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni ».

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime di impegno a tempo definito.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai casi di aspettativa disciplinati dall'articolo 12.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariari anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento di cui è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni ».

*Identico.*

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai professori collocati in aspettativa secondo la disciplina dell'articolo 12, ai quali è però conservato l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso.

I professori universitari di ruolo, collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, possono sottoporsi al giudizio di conferma dopo tre anni dalla scadenza delle condizioni di incompatibilità.

I professori universitari in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 non possono fare domanda di trasferimento ad altra università

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 6.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Art. 24. - (*Collocamento a riposo*). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le disposizioni di cui all'articolo 7, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, modificate dalla legge 18 marzo 1958, n. 311, si applicano ai parlamentari, alla scadenza del loro mandato, se comprensivo di almeno due legislature, a condizione che non sia in alcun caso superata la dotazione organica prevista dalla legge per ciascuna fascia dei professori universitari.

## Art. 6.

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« Art. 21-bis. - (*Copertura di posti di professore associato mediante trasferimento*). — I professori associati, inquadrati ai sensi dell'articolo 53, ai quali non sia stato conferito un insegnamento, purchè abbiano prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto come professori associati nella facoltà di appartenenza, possono essere chiamati dai consigli di facoltà a coprire, per trasferimento, anche i posti di professore associato, nello stesso insegnamento o in insegnamenti compresi nel medesimo raggruppamento, che siano stati assegnati alla predetta facoltà nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'articolo 2.

Il trasferimento ha luogo con la procedura prevista per i professori di ruolo dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a conclusione di tale procedura il posto da coprire per concorso è assegnato alla facoltà di provenienza del professore associato trasferito ».

## Art. 7.

*Identico:*

« *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Nei primi cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente decreto i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

Art. 7.

L'articolo 28 va interpretato nel senso che resta fermo il disposto dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali.

Art. 8.

All'articolo 34, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le norme vigenti per i professori universitari, salvo che per i ricercatori confermati di cui all'articolo 60, per i quali si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo. I trasferimenti avvengono nell'ambito dello stesso raggruppamento; possono altresì avvenire tra raggruppamenti che contengano discipline affini, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale che deve individuare l'affinità tra discipline comprese tra i due raggruppamenti e verificare l'esistenza di specifiche pubblicazioni e di attività didattica svolta dal ricercatore prima della domanda ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**Soppresso.**

I professori incaricati stabilizzati, od equiparati, divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

Art. 8.

*Identico.*

**Soppresso.**

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 9.

All'articolo 37, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« A coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal giudizio di conferma è attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati ».

## Art. 10.

L'articolo 50 va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, e che l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneità.

## Art. 11.

L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previste nel primo comma dell'articolo 37.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 9.

*Identico.*

## Art. 10.

*Identico.*

## Art. 11.

L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

## Art. 12.

L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previsti nel primo comma dell'articolo 37.



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 12.

L'articolo 91 è modificato come segue:

il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti nonchè per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione determinerà anche i finanziamenti destinati a questi scopi da prelevarsi da apposito capitolo di bilancio.

Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università »

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 13.

*Identico:*

*identico:*

« Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonchè per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito regolamento emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

*Identico.*

*Identico ».*

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 13.

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

« Art. 91-bis. - (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*). — Le università possono partecipare a consorzi o a società per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico, ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, e successive leggi che consentano la partecipazione agli stessi di enti di ricerca o di enti pubblici, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscono di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza.

La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 14.

*Identico:*

« Art. 91-bis. - (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*). — Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata prevalentemente da apporto di prestazione d'opera scientifica;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) ogni eventuale emolumento sia corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che prendono parte nelle attività degli organi sociali secondo quanto disposto dall'articolo 66 e dai regolamenti ivi previsti, fermo restando che gli eventuali utili spettanti alle università devono essere da queste destinati a fini di ricerca.

La partecipazione delle università ai consorzi ed alle società di ricerca di cui al presente articolo è deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale ».

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 14.

All'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo ».

## Art. 15.

All'articolo 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 15.

All'articolo 98 è aggiunto il seguente comma:

« Continuano a far parte del Consiglio universitario nazionale, fino alla cessazione del mandato, i professori universitari anche se collocati a riposo, e gli studenti anche se non più appartenenti al consiglio di amministrazione dell'università ».

## Art. 16.

All'articolo 109 è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ».

## Art. 17.

*Identico.*

## Art. 18.

All'articolo 120 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *Identico.*

Fino al momento dell'effettivo inquadramento nell'amministrazione pubblica inte-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 16.

In attesa del riordinamento della scuola autonoma di ostetricia nel contesto della riforma della facoltà di medicina, i direttori di scuole autonome di ostetricia di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono immessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alle università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome.

Art. 17.

I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario del-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ressata dovrà essere corrisposto dall'università di provenienza il trattamento economico in godimento.

Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio d'idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio, possono, a domanda, essere trasferiti ad altra università. La domanda è presentata al Ministro della pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, previo parere favorevole della facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza.

La facoltà presso la quale si richiede il trasferimento motiva il suo eventuale dissenso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; la mancata espressione del motivato dissenso entro i predetti termini si intende come parere favorevole ».

**Soppresso.**

Art. 19.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

l'Amministrazione universitaria di grado non inferiore a quello di primo dirigente, dal preside, rispettivamente, delle facoltà di agraria e di medicina e da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla facoltà di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai rispettivi consigli di facoltà.

La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione, in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci, ivi compresa la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto presidenziale citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 18.

I limiti di spesa previsti nella gestione finanziaria ed amministrativa delle università e dei dipartimenti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dallo schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, sono adeguabili con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione, in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci, ivi compresa la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. I predetti documenti saranno approvati formalmente dalla delegazione, prima della loro presentazione al consiglio di amministrazione, fermo restando il potere decisionale attribuito al consiglio di amministrazione.

*Identico.*

Le università con policlinici universitari sono tenute ad attivare, per quanto di loro competenza, le procedure relative alla stipula di convenzioni dirette con le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 20.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 19.

Nell'ambito dei contingenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai concorsi a professore associato e a ricercatore il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, su motivata richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate, un numero di posti aggiuntivi non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facoltà, e comunque non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, da riservare a cittadini italiani che svolgano attività di ricerca, presso università o qualificati centri di ricerca stranieri, da almeno tre anni.

La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103 del predetto decreto presidenziale.

I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali.

In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati, il Ministro della pubblica istruzione assegna i posti medesimi all'organico delle facoltà interessate.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 21.

*Identico.*

I posti non coperti, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, vengono recuperati per essere utilizzati in base al piano di sviluppo di cui all'articolo 2.

La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103.

*Identico.*

*Identico.*